



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Fornitura merce – Aliud pro alio.

Giuseppe Grasso	- Presidente -	
Tiziana Maccarrone	- Consigliere -	R.G.N. 24159/2021
Linalisa Cavallino	- Consigliere -	Cron.
Davide De Giorgio	- Consigliere -	CC – 11/3/2026
Valeria Pirari	- Consigliere rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24159/2021 R.G. proposto da

██████████ s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv.

██████████

- *ricorrente* -

Contro

██████████ s.p.a.

- *intimata* -

Avverso la sentenza n. 1226/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, pubblicata il 1/9/2021 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Rilevato che:

1. ██████████ s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso il 26/09/2006 dal Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Eboli, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ██████████ s.p.a., della somma di euro 17.390,41, a titolo di saldo delle fatture emesse per la fornitura di merce, evidenziando che i tubi in PVC-U



forniti erano privi della necessaria certificazione ed erano stati, perciò, restituiti dagli acquirenti senza pagarne il prezzo e proponendo, a loro volta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c., quantificato in euro 26.000,00.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] s.p.a. rilevò l'assenza di formali contestazioni dei dedotti vizi e la regolarità e conformità della merce.

Il Tribunale di Salerno accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e risolse il contratto di fornitura per vizi della merce, condannando la società opposta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di euro 15.000,00.

Il giudizio di gravame, interposto da [REDACTED] s.p.a., si concluse, nella resistenza di [REDACTED] s.r.l., con la sentenza n. 1226/2021, pubblicata il 01/09/2021, con la quale la Corte d'Appello di Salerno riformò la sentenza impugnata e condannò l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 17.390,41, rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] s.r.l. e la condannò al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che i tubi oggetto di fornitura, dotati di certificazione UNI 7447 afferente alle tubazioni per scarichi fognari non in pressione, non fossero affetti da vizi che ne potessero inficiare l'uso, né fossero diversi da quelli ordinati, posto che nei fax di ordine erano individuati come tubi fognatura e tubi edilizia, con indicazione del relativo diametro e spessore, che lo spessore non fosse mai stato contestato e, infine, che non fosse rimasto provato che le tubazioni restituite dai clienti fossero proprio quelle fornite dalla [REDACTED]

2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [REDACTED] s.r.l., affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria; [REDACTED] s.p.a. è rimasta invece intimata.

Considerato che:



1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione della Direttiva del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1998, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti i prodotti da costruzione, e di ogni altra norma e principio in materia di commerciabilità di prodotti da costruzione difformi o non provvisti della relativa certificazione UNI EN 1401, nonché degli artt. 1453 e ss. c.c. e di ogni norma e principio in materia di risoluzione del contratto per inadempimento e in particolare per consegna di *aliud pro alio*, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si assume che i giudici di merito, nell'affermare che i tubi forniti erano dotati della certificazione UNI 7447 (ora UNI EN 1401) e pertanto non erano affetti da vizi, non avevano considerato che tale certificazione era stata valida soltanto fino al 1998, essendo a essa subentrata, con distinte specifiche tecniche, la certificazione UNI EN 1401/1998, valevole nella specie, essendo la fornitura avvenuta nel 2005; che non vi era alcuna sovrapposizione tra le due certificazioni e che, quand'anche vi fosse stata sarebbe spettato alla controparte fornirne la dimostrazione, il che non era avvenuto; che non esisteva alcuna certificazione CE-█████ come affermato in sentenza, riferendosi detta sigla a uno dei soggetti certificatori, ossia ██████████ tant'è che la sentenza non indicava alcuna fonte normativa, né spettava alla ricorrente dimostrarne l'inesistenza; e che l'argomento relativo alla diversa funzione dell'ipotetica certificazione CE-█████ non era mai stato speso nel primo grado del giudizio. Pertanto, una volta accertato che la certificazione della merce fornita era superata da anni e che nessun rilievo poteva avere l'assenza di pregresse contestazioni tra le parti, non poteva che profilarsi il dedotto vizio dell'*aliud pro alio*, essendo i prodotti forniti incommerciabili.

2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, di tutte le norme e principi rubricati nel precedente motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i



giudici di merito affermato che non vi fosse la prova che le merci restituite dagli acquirenti fossero proprio quelle fornite dalla [REDACTED] che i testi non avessero fatto riferimento alle tubazioni [REDACTED] e che vi fosse una notevole distanza tra l'approvvigionamento di [REDACTED] s.r.l. presso [REDACTED] e le vendite da cui erano scaturite le contestazioni, senza considerare che le suddette circostanze perdevano di rilievo a fronte di una fornitura priva della certificazione Uni En 14001.

I due motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.

Come recentemente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. 2, 14/5/2024, n. 13214), in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di *aliud pro alio*, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (tra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022), ricadendosi dunque a) nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, b) nella mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, a un tipo o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere, e c) nella consegna di *aliud pro alio*, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,



appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.

Quest'ultimo istituto, prosegue Cass., Sez. 2, 14/5/2024, n. 13214, cit., "presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell'accertamento del fatto che le caratteristiche del calcestruzzo fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a realizzare la pavimentazione industriale, per l'appartenenza della cosa fornita ad altro genere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenza dedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti".

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che configura *aliud pro alio*, che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la consegna del bene che, presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/CEE, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass., Sez. 2, 27/2/2025, n. 5199).

Tale principio può dirsi applicabile alla specie.

Infatti, la Direttiva del Consiglio 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 11 febbraio 1989, n. 40, ed entrata in vigore il 27 dicembre 1988, con termine di recepimento al 27 giugno 1991, che si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgono per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3, paragrafo 1, ossia a "*qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali*



comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile", prevede all'art. 2, che "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all'articolo 1 destinati a essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti", e all'art. 3 che "I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell'allegato I".

L'art. 4.1, stabilisce che, ai fini della Direttiva, "per specifiche tecniche si intendono le norme e i benestare tecnici" e, per norme armonizzate, "le specifiche tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal Comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984", mentre il comma 2 dispone che "Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III".

Quindi, i materiali edili possono o recare la marcatura CE, la quale attesta a) la loro conformità "alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee", b) "ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III", oppure c)



"alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specifiche armonizzate: un elenco di tali specifiche nazionali è redatto secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2. 3.", oppure devono avere l'attestato di conformità ai sensi degli artt. 8 e ss.

L'art. 13 della Direttiva stabilisce, infine, che "1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specifica tecnica definita all'articolo 4", che "2. I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specifiche tecniche definite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specifiche tecniche, conformemente all'allegato III" e che "3. L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che: a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specifiche tecniche ovvero b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specifiche tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica".

Ai fini che ci occupano, assume particolare rilievo il "Considerando" della predetta Direttiva, nel quale è detto che "un prodotto è considerato idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benessere tecnico europeo o ad una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specifiche tecniche esistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismo riconosciuto".

Alla Direttiva sopra descritta è stata data attuazione con il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106, il cui art. 11,



comma 3, rubricato "vigilanza", nella versione *ratione temporis* applicabile (ossia dal 1998 al 2017), stabilisce che *"i prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o del benessere tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici"*, mentre il successivo comma 4 precisa che *"La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori"*.

Orbene, la UNI EN 1401, che ha sostituito la norma non armonizzata 7447, è una norma armonizzata adottata in attuazione della Direttiva 89/106/CEE e rappresenta, dunque, lo standard europeo per tubazioni in PVC per fognature non in pressione.

Da ciò consegue che, in applicazione della Direttiva di cui si è detto e del d.P.R. che ne ha dato attuazione, le merci che non corrispondono agli standard armonizzati, a un benessere tecnico europeo o a una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello europeo, come descritta nella norma UNI EN 1401, sono automaticamente inidonee all'uso e devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Da ciò consegue che hanno errato i giudici di merito allorché hanno escluso la sussistenza nella specie dell'*aliud pro alio*, sostenendo che le tubazioni fornite fossero comunque dotate della certificazione UNI 7447, senza considerare che le specifiche tecniche che riguardavano questa certificazione erano state sostituite da quelle armonizzate emesse in attuazione della Direttiva, che hanno reso la merce fornita inidonea all'uso e automaticamente non commerciabile, restando irrilevante che fino ad allora non vi fossero state contestazioni sulle forniture precedentemente eseguite e che non vi fosse la prova che le merci restituite dai clienti della ricorrente coincidessero con quelle fornite dall'intimata.



Ciò comporta l'accoglimento delle censure e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.

Il Presidente
Giuseppe Grasso

